



15 dicembre 2015

Sentenza del Tribunale di Bologna, Sez. Spec. Dir- Soc.- Trib. Imprese, del 10 novembre 2015

Avvocato difensore dei convenuti P.G. e A.G.: Avv. Gino Martinuzzi

RATIONES DECIDENDI:

In merito alla domanda risarcitoria ex art. 2476, co. 6°, c.c. per il danno da svalutazione della quota sociale, l'azione proposta dal socio-attore nei confronti dell'amministratore-convenuto è inammissibile in quanto tale azione postula necessariamente che la condotta tenuta da quest'ultimo determini un danno diretto alla sfera patrimoniale del socio, mentre la diminuzione di valore della partecipazione comporta un danno diretto alla società (al capitale sociale della stessa) e solo, conseguentemente, un danno riflesso ai singoli soci.

In merito alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. per il danno causato ai soci dall'esborso conseguente al raggiungimento di una transazione con il fallimento che aveva proposto azione di responsabilità per *mala gestio* nei loro confronti, l'azione deve essere rigettata in quanto infondata poiché tale danno, nella sua componente patrimoniale (costo della transazione) deve ritenersi la conseguenza immediata e diretta della transazione che gli stessi attori hanno volontariamente sottoscritto con il fallimento, e non anche delle dichiarazioni rese dagli amministratori alla Guardia di Finanza sulla condotta dei soci, anche nel caso in cui tali dichiarazioni abbiano costituito il presupposto del rischio di condanna che ha giustificato la transazione.

N. R.G. 7638/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daria Sbariscia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7638/2013 promossa da:

U. Z. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. Z. V,
e dell'avv. B. A. (BNTNGL73P29E884W) VIA MILANO; ,
elettivamente domiciliato in VIA BOLOGNA presso il difensore avv.
ZUCCONI VITTORIO

G. Z. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. Z.
V. e dell'avv. B. A. (BNTNGL73P29E884W) VIA 20122
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA 40124 BOLOGNA presso il
difensore avv. Z. V

ATTORI

contro

P. G. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv. MARTINUZZI GINO

A. G. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MARTINUZZI GINO e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA U. LENZI, 1 40122 BOLOGNA presso il difensore avv.
MARTINUZZI GINO

CONVENUTI

pagina 1 di 10

TRIBUNALE DI BOLOGNA
N° 3224/2015 Sent.
N° 807/2015 Cron.
N° - Rep. A
OGGETTO
Causa di
Zucconich G. Z.
contro
DATI DEPOSITO MINUTA:
3-11-2015



CONCLUSIONI

Gli attori hanno concluso come da atto di citazione:

“Voglia l’On.le Tribunale adito:

- accertare la responsabilità dei convenuti Signori _____, a mente degli artt. 2043 e 2476, sesto comma, c.c., come meglio dedotti in narrativa, nonché per aver attribuito ai signori U, Z, e G. _____ fatti e responsabilità non corrispondenti al vero e, per l’effetto,
- condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire ai Signori U, Z, e G. _____ ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla predetta responsabilità, nella misura accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell’art. 1226 c.c.;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

I convenuti hanno concluso come da comparsa di costituzione e risposta e, quanto alle richieste istruttorie, come da seconda memoria ex art. 183 c.p.c.:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Bologna adito, contrariis reiectis, con vittoria delle spese e dei compensi,

1. Dichiarare inammissibili, comunque rigettare anche nel merito le domande proposte dagli attori nei confronti dei convenuti
2. In applicazione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., condannare gli attori al pagamento, in favore dei convenuti, di una somma equitativamente determinata.”



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. U.Z. e G.Z. hanno citato dinanzi al Tribunale di Bologna P.G. e A.G. al fine di sentirli condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2476, sesto comma, c.c., al risarcimento dei danni cagionati dalla condotta da essi tenuta nella qualità di amministratori della società C. srl. La compagine sociale della società, dichiarata fallita dal Tribunale di Ravenna in data 31 maggio 2006, era composta da G.Z. con il 51% delle quote, P.G. con il 39% delle quote e A.G. con il 10% delle quote, mentre U.Z., padre del socio di maggioranza, non deteneva alcuna partecipazione, svolgendo nella società mansioni di direttore commerciale.
2. Espongono gli attori che a far data dal 1998 la società era gestita dall'amministratore unico P.G. al quale, nel 2004, era subentrato il padre A.; P.G. aveva in quest'epoca rivestito la qualifica di procuratore generale, dotato di amplissimi poteri. G.Z., dopo aver acquistato la quota di maggioranza da R.R. nel gennaio 2003 per € 516.457, aveva confermato nelle cariche gli amministratori.
3. Proseguono gli attori lamentando che il 10 aprile 2006 l'assemblea dei soci si sarebbe trovata improvvisamente di fronte al dissesto finanziario della società, fino a quel momento fraudolentemente dissimulato dagli amministratori tramite artifici contabili. Ne era conseguita la revoca dell'amministratore e del procuratore generale dalle rispettive cariche, ed era stata deliberata nei loro confronti l'azione sociale di responsabilità; inoltre, la società era stata posta in liquidazione e l'assemblea aveva deliberato di chiedere il fallimento in proprio (su iniziativa di G.Z., socio di maggioranza). Il fallimento era quindi stato dichiarato il 31 maggio 2006 dal tribunale di Ravenna.
4. Il 27 febbraio 2009 la curatela aveva chiesto il sequestro conservativo fino ad € 3.000.000 sui beni di U.Z. e G.Z. e di P.G. e A.G., contestando a tutti e quattro atti di *mala gestio* (compiuti nelle loro diverse qualità di amministratori, anche di fatto, ovvero di soci ingeritisi nella gestione), individuandone il fondamento in alcuni fatti "oggettivamente riscontrati dalla Guardia di Finanza", ovvero, essenzialmente, nelle dichiarazioni rese da P.G. alla Guardia di Finanza di Ravenna (interrogatorio delegato del 16 marzo 2006), con le quali quest'ultimo aveva ammesso l'esistenza di una contabilità occulta volta alla creazione di fondi extrabilancio, alimentati attraverso la sistematica sovrapproduzione verso ditte compiacenti. Le dichiarazioni del P.G., inoltre, davano conto di una rete di rapporti contrattuali intessuti tra la società fallita e il consorzio N. (costituito dalla stessa C. e da varie altre società del settore, tutte riconducibili a U.Z. e G.Z.).



- quelle dichiarazioni la curatela, secondo la prospettazione degli attori, avrebbe ritenuto di muovere contestazioni non soltanto a P.G. e A.G., ma anche ad essi attori (a G.Z. quale socio ingeritosi nella gestione ad U.Z. quale amministratore di fatto), imputando loro di aver depauperato la società a favore delle altre consorziate N°. In particolare, sarebbero state ascritte a U.Z. e G.Z. le responsabilità concernenti la disastrosa gestione della commessa 'K., acquisita dalla M.R. s.p.a. (e ritenuta la causa principale del dissesto della società, avendo generato perdite per circa € 1.130.000), imputando loro di aver gestito i rapporti tra la C. srl e il consorzio servendosi della C. quale soggetto sul quale scaricare i costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori (personale, materie prime, subappaltatori), ammettendo quest'ultima a fatturare verso il consorzio in misura irrisoria e solo per ultima, dopo che il ricavato dei vari stati di avanzamento era stato ripartito tra le altre consorziate. La curatela concludeva che "ciò ha costituito una precisa linea di condotta posta in essere da parte degli effettivi gerenti di C. (famiglia Z.) nel partecipe silenzio e/o con la decisiva tolleranza degli organi sociali e del suo procuratore (famiglia G.), i quali hanno omesso qualsivoglia controllo". Il sequestro conservativo veniva concesso e poi confermato, nonostante il reclamo esperito da U.Z. e G.Z. Seguiva giudizio di merito, nel quale il fallimento esercitava azione di responsabilità ex art. 2476, c. 7, c.c. nei confronti di tutte le parti, mentre U.Z. e G.Z. chiedevano che fosse accertata ogni responsabilità in capo a A.G. e P.G. Il giudizio veniva abbandonato, raggiungendosi una soluzione transattiva tra la curatela e le altre parti, compresi gli odierni attori (in base a tale accordo il solo U.Z. corrispondeva euro 245.000,00 I fallimento).
5. Inoltre, proseguono gli attori, il 18 aprile 2006, P.G. aveva proposto denuncia-querela con la quale aveva imputato ad U.Z. atti di *mala gestio* compiuti, quale amministratore di fatto di C., sin dall'ingresso del figlio G.Z. nella compagine sociale, sempre in relazione alla commessa 'K.' e alla sua gestione in danno di C. nell'esclusivo interesse delle altre consorziate N°. Tale denuncia si poneva al centro delle indagini sulla società avviate dalla Guardia di Finanza e sfociate in due procedimenti penali, il primo a carico di U.Z. e dei P.G. e A.G. per false fatturazioni e somministrazione illecita di manodopera e il secondo a carico del solo P.G. per bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice.
6. In proposito, dunque, la creazione e l'utilizzo di riserve extracontabili, accertata dalla Guardia di Finanza, avrebbe dovuto imputarsi al solo P.G., sicché essi sarebbero stati ritenuti reponsabili esclusivamente a causa delle mendaci dichiarazioni rese da quest'ultimo (il



- Fallimento, poi, avrebbe prontamente aderito a questa tesi in quanto interessato ad imputare la responsabilità del dissesto a soggetti più solvibili del P.G.). Anche la perdita sofferta in relazione alla commessa 'K1 - ' sarebbe da imputare ai soli P.G. e A.G. in quanto amministratori dalla società (amministratore e procuratore con amplissimi poteri), i quali avrebbero erroneamente ritenuto la commessa vantaggiosa per la società in sede di preventivo, omettendo successivamente di far valere i diritti della società nei confronti del Consorzio.
7. Dalle condotte dei P.G. e A.G., atte a dissimulare il dissesto della società ai soci Z. , sarebbe derivato, in primo luogo, un danno corrispondente al totale svilimento del valore della quota acquistata da G.Z. , quantificato in euro 516.457,00 (e rivalutato in euro 632.659,83) e per aver imputato agli esponenti fatti e comportamenti illeciti non rispondenti al vero, costringendo così U. Z. alla conclusione di un accordo transattivo con il Fallimento, nell'ambito del quale quest'ultimo aveva sborsato euro 245.000,00. Dunque, il risarcimento del danno subito, ai sensi degli artt. 2476, c. 6, e 2043 c.c. veniva dagli stessi attori quantificato in € 632.659,83 per G.Z. , (rivalutazione della quota acquistata in valuta del gennaio 2003 al prezzo di € 516.457) e in € 245.000 per U. Z. (esborso sostenuto per chiudere la transazione con il Fallimento). Entrambi i convenuti hanno chiesto, inoltre, € 70.000 a testa quale danno non patrimoniale per il discredito e la lesione d'immagine subita a causa delle false dichiarazioni dei convenuti.
8. Nel giudizio così promosso si sono costituiti entrambi i convenuti, i quali hanno preliminarmente eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice, sia per il danno relativo a quello definito come 'inutile investimento', che per quello ricollegato alle dichiarazioni rese da P.G. alla Guardia di Finanza, essendo decorso il termine quinquennale sia dal compimento degli asseriti atti di *mala gestio* e di dissimulazione del dissesto, che, secondo la prospettazione degli attori, avrebbero svilito il valore della quota sociale di G.Z. , sia dalle dichiarazioni (rese alla Guardia di Finanza in data 16/03/2006 da P.G.) che dalla denuncia-querela (presentata in data 18/04/2006 da P.G.).
9. Quanto al danno da svilimento della quota, hanno anche eccepito l'inammissibilità della domanda poiché tale svalutazione non costituirebbe un danno diretto al socio, ma soltanto un danno riflesso, e non integrerebbe, dunque, i presupposti di proponibilità di cui all'art. 2476, comma 6 c.c. Inammissibile sarebbe anche l'azione risarcitoria in relazione al pagamento effettuato da U. Z. in ottemperanza all'accordo transattivo dallo stesso concluso con il Fallimento, posto che la decisione di transigere la causa non gli consentirebbe di esercitare



un'autonoma e successiva azione per responsabilità aquiliana allo scopo di 'ribaltare' sugli altri amministratori le conseguenze di atti addebitati dalla società per danni dalla stessa patiti, eludendo così i limiti posti dagli art. 2395 e 2476, c.6 all'esperibilità dell'azione individuale di responsabilità. Inoltre, la domanda di risarcimento per il costo della transazione sostenuto da U.Z. e per i danni morali patiti da entrambi gli attori viene ricollegata alle dichiarazioni asseritamente mendaci del solo P.G., pur essendo formulata indistintamente nei riguardi di entrambi i convenuti.

10. Quanto al merito del presente giudizio, i convenuti sostengono di aver svolto in C.; fin dalla costituzione della società e a prescindere dalle qualifiche formali, un ruolo marginale e puramente amministrativo, mentre la società era nei fatti gestita dal socio di maggioranza, prima R. e poi, in seguito all'acquisto nel 2003 della quota del 51% da parte di G.Z., dal padre di quest'ultimo, U.Z.. Sarebbe stato U.Z., dunque, Direttore generale e commerciale, il vero gestore di C. come risulterebbe anche dal mansionario e dal fatto che tutti i collaboratori di C. interpellati dalla Guardia di Finanza, avevano dichiarato di fare riferimento a quest'ultimo. Z., nel gestire la società, ne avrebbe sempre subordinato gli interessi a quelli delle altre società riconducibili alla sua persona, linea di condotta tenuta anche in occasione della gestione della commessa 'K.'. In relazione a quella vicenda, avrebbe poi dovuto escludersi ogni responsabilità, giacché ogni operazione, dalla predisposizione dei preventivi fino alla fatturazione relativa ai singoli stati d'avanzamento lavori, era transitata attraverso l'Ing. Cal., direttore tecnico del Consorzio N., e Bal., direttore tecnico di C., entrambi uomini di fiducia di U.Z.. Respingevano, quindi, l'accusa di aver dolosamente dissimulato la situazione di dissesto finanziario.

11. La causa veniva istruita documentalmente. All'esito, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

12. Va subito esaminata la domanda risarcitoria ex art. 2476 co. 6 c.c. proposta dagli attori con riferimento al lamentato danno da svalutazione della quota sociale nella titolarità di G.Z., quantificato dagli stessi attori in atto di citazione in euro 632.659,83 (valore della quota euro 516.457,00, successivamente rivalutato). Il danno è ricondotto alle dichiarazioni di correttezza rese da P.G. sia davanti alla Guardia di Finanza (marzo 2006) che in sede di denuncia querela (aprile 2006)

L'azione, a proporre la quale evidentemente non è legittimato U.Z., in quanto non titolare di quote sociali della società fallita, è inammissibile, atteso che l'azione proposta



postula necessariamente che la condotta tenuta dall'attore determini un danno diretto alla sfera patrimoniale del socio, mentre la diminuzione del valore della partecipazione comporta un danno diretto alla società (al capitale sociale della stessa) e solo, conseguentemente, un danno riflesso ai singoli soci. In al senso è la giurisprudenza di legittimità che in questa sede si condivide, richiamata pure dalla parte convenuta, secondo cui *"L'art. 2395 cod. civ. esige, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori, che il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma gli derivi direttamente come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori: pertanto, né l'inattività dell'assemblea, né la perdita del capitale sociale e né l'inadempimento contrattuale posto in essere dall'amministratore integrano, di per sé, i presupposti della disposizione, in quanto la prima inerisce al mero funzionamento degli organi sociali e non comporta necessariamente un danno alla società o al socio, mentre il capitale è un bene della società e non dei soci, i quali dalle perdite subiscono soltanto un danno riflesso a causa della diminuzione di valore della propria partecipazione, ed, infine, il mancato rimborso della somma presa a mutuo dalla società può comportare la responsabilità dell'amministratore soltanto quando derivi da un illecito colposo o doloso dell'organo nell'inadempimento del mutuo. (Fattispecie in tema di s.r.l., anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6). (cfr. Cass. 23.6.2020 n. 15220).*

13. Va ora esaminata la domanda risarcitoria proposta ex art. 2476 co. 6 c.c., in relazione alla *"maliziosa e faziosa mistificazione degli eventi fornita dai convenuti agli organi del fallimento, fino al punto da indurli a considerare proprio i signori Z. corresponsabili in una gestione che essi avevano, invece, inopinatamente subito"* (cfr. atto di citazione pag. 3). Gli attori, anche in questo caso, fanno riferimento alle dichiarazioni rese dal convenuto P.

G alla Guardia di Finanza (il 16 marzo 2006 in sede di interrogatorio delegato nelle indagini penali relative al procedimento penale con imputazione di false fatturazioni nei confronti di tutte le odierne parti in causa e con imputazione di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice nei soli confronti di P. G.), al curatore del fallimento (in data 4.4.2007, cfr. doc. 5 del fascicolo della parte attrice) e in occasione della denuncia querela del 18 aprile 2006 (cfr. atto di citazione pag. 6); in queste occasioni P. G. avrebbe chiamato infondatamente in correità entrambi gli odierni attori Z. i, causando un danno quantificato nell'ammontare della somma che lo stesso U. Z. avrebbe sborsato per addivenire ad una transazione con il fallimento, dopo che quest'ultimo aveva attivato una



- azione di responsabilità per *mala gestio* nei confronti di U.Z. (quale amministratore di fatto) e nei confronti di G.Z. (quale socio che si era ingerito).
14. Sul punto, va in primo luogo osservato che, tenuto conto della prospettazione dei fatti operata dall'attore viene in considerazione una azione di merito illecito extracontrattuale con riferimento alle dichiarazioni rese da P.G. al curatore del fallimento, giacché a quel tempo l'autore delle dichiarazioni non era più amministratore della società. In secondo luogo, legittimato passivo sarebbe il solo P.G. e non anche A.G., in quanto non consta, dall'atto di citazione, che a quest'ultimo siano riferibili "faziose ed interessate chiamate di correità".
15. Quanto alle dichiarazioni rese da P.G. alla Guardia di Finanza, assumono i convenuti che l'azione di responsabilità ex art. 2476 co 6 c.c. fondata sulle stesse debba ritenersi prescritta, risalendo tali dichiarazioni di correità al 16 marzo 2006 (Guardia di finanza) e al 18 aprile 2006 (denuncia querela), e pertanto essendo le stesse anteriori di oltre un quinquennio rispetto all'epoca della notifica dell'atto di citazione (18 aprile 2013).
- Per contro, e con riferimento a tale eccezione, sostengono gli attori di avere interrotto il decorso del termine quinquennale con la domanda riconvenzionale (trasversale) da essi proposta nei confronti degli odierni convenuti nell'ambito del giudizio avente ad oggetto azione di responsabilità promossa dal fallimento ex art. 146 l.f. nei confronti di tutte le parti di questo giudizio, definito a seguito della transazione raggiunta tra tutte le parti.
16. Sul punto, deve osservarsi che in questa sede gli attori hanno agito a fine di ottenere il risarcimento dei danni derivante dalle dichiarazioni rese da P.G. in più occasioni, definite dagli stessi attori "faziose ed interessate chiamate di correità", dalle quali sarebbe scaturito un danno sia di natura patrimoniale, quantificabile nell'esborso che essi avrebbero subito per essere stati "costretti" alla transazione, sia di natura non patrimoniale, quest'ultimo consistendo nel discredito e nella lesione dell'immagine subita per effetto di tali dichiarazioni (stimato in atto di citazione in misura di euro 70.000,00).
17. Ora, con la comparsa di costituzione e risposta depositate nel giudizio promosso dal fallimento gli odierni attori hanno chiesto, subordinatamente alla richiesta di rigetto, in primo luogo una domanda volta ad ottenere la graduazione della colpa nelle condotte di *mala gestio* a tutti contestate in via solidale dal fallimento; si tratta di domanda conseguente all'accertamento della responsabilità degli amministratori, ovviamente non riproposta in questa sede essendo direttamente dipendente dall'azione di responsabilità promossa dal fallimento; qui si fa valere



una azione risarcitoria fondata sull'art. 2476 n. 6 c.c. o sull'art. 2043 c.c. Si è già detto, peraltro, della inammissibilità dell'azione promossa ex art. 2476 co. 6 c.c.

18. Quanto alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., fondata sulle "*faziose ed interessate chiamate di correttezza*", la stessa non può ritenersi prescritta, sia con riferimento al lamentato danno patrimoniale che al danno non patrimoniale. Quanto al lamentato danno patrimoniale, si lamenta l'esborso della somma di euro 245.000,00, oggetto della raggiunta transazione con il fallimento, assumendosi che la prescrizione (decorrente a far data dalle dichiarazioni rese dal G.) sarebbe stata interrotta dall'azione proposta nella causa promossa dal fallimento (cfr. doc. 12 del fascicolo del convenuto).

La tesi degli attori è fondata.

Nel caso di specie e secondo la prospettazione fornita dagli attori viene in considerazione una condotta lesiva che avrebbe prodotto un primo danno consistito nelle conseguenze derivanti dall'essere stato il patrimonio dell'attore U.Z. sottoposto a sequestro conservativo (questa è la domanda svolta in sede di azione di responsabilità proposta dal fallimento) ed un successivo danno conseguente all'esborso che lo stesso Z. avrebbe dovuto effettuare in favore del fallimento in sede di transazione, pari ad euro 245.000,00 (domanda svolta in questa sede). Alla luce dunque della prospettazione formulata in questa sede, non può ritenersi che si sia trattato di un aggravamento dell'originario danno (e che a quello si aggiunge), giacché del danno conseguente al sequestro non si fa più menzione nel *petitum*. Si tratta piuttosto di una conseguenza patrimoniale dannosa distinta, tale per cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui essa si è manifestata (cfr. Cass. s.u. 5023/2010). Dunque, nel caso di specie, il decorso del termine quinquennale dovrà calcolarsi a far data dalla transazione raggiunta tra U. Z. e il fallimento (riconducibile ad epoca coeva alla transazione del giugno 2011, cfr. doc. 6 nel fascicolo della parte convenuta). Ma la conclusione non muterebbe neanche se si considerasse il danno in questa sede prospettato come un aggravamento del precedente, giacché in questo caso varrebbe ad interrompere la prescrizione l'azione esercitata in occasione dell'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del fallimento nei confronti di tutte le odierne parti in causa. In quella sede gli odierni attori avevano individuato il danno consistito nell'avere subito un (ingiusto, nella loro prospettazione) sequestro conservativo ad opera del fallimento.

19. Tanto premesso, la domanda risarcitoria fatta valere dagli attori è infondata e deve essere rigettata.



Invero, il danno lamentato da questi ultimi, nella sua componente patrimoniale (costo della transazione, pari ad euro 245.000,00) deve ritenersi la conseguenza immediata e diretta della transazione che gli stessi attori hanno volontariamente sottoscritto con il fallimento e le odierne parti in causa, e non anche delle dichiarazioni rese da P.G. nei loro confronti. Per quanto poi attiene al danno non patrimoniale (lesione della reputazione di imprenditore) la stessa non può ritenersi in alcun modo provata dalla documentazione acquisita in atti, sia in quanto sformita completamente di allegazioni specifiche relative al danno sopportato sia in quanto sformito di prova, considerato che in sede di precisazione delle conclusioni gli attori non hanno riproposto le richieste istruttorie formulate con le memorie autorizzate, così decadendo dalle medesime (art. 189 c.p.c.: cfr. Corte di Cassazione ordinanza 10748/2012 R.G.).

20. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti dei convenuti;
- Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 15.000,00 per onorari, oltre i v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Bologna, 2 novembre 2015

Il Giudice

dott. Daria Sparisica



Tribunale di Bologna
depositato in Cancelleria

10 NOV. 2015



11

